
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dall'Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione – Biffi Davide - di concerto con il Responsabile di Area relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

di concerto con il Responsabile di Area porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI DELLA "SCUOLA PRIMARIA SPECIALE" G. RODARI DI SEREGNO, CON IL COMUNE DI SEREGNO"**, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Constatato che nel territorio comunale di Seregno, da anni, è in funzione una "Scuola Primaria Speciale" ora annessa all'Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari", riservata ad alunni portatori di disabilità psico-fisiche con certificazione sanitaria ed affetti da gravi minorazioni fisiche, neuropsichiche e sensoriali da qualunque causa dipendenti, che non consentono l'inserimento ed una efficace integrazione nelle scuole/classi comuni utilizzata anche dai Comuni limitrofi che non sono in grado di offrire tale servizio ai propri cittadini, tramite la stipula di una convenzione che regolamenti anche il ripiano dei costi che emergono durante l'anno scolastico;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dell'08.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la bozza di convenzione per la disciplina dei rapporti con l'utenza della "Scuola Speciale" Rodari, per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 con il Comune di Seregno composta da n. 11 articoli ed allegati "A" e "B";

Dato atto che un minore nibionnese portatore di handicap grave N.S. continuerà la frequenza della "Scuola Primaria Speciale" G. Rodari di Seregno, anche per i futuri anni scolastici;

Vista l'allegata nota del 24.07.2007 qui pervenuta il 25.07.2007 prot. n. 10480, con la quale il Comune di Seregno ha trasmesso, tra l'altro, la convenzione composta da n. 12 articoli ed allegato "A" relativa alla disciplina dei rapporti con i Comuni di residenza degli alunni della "Scuola Primaria Speciale" G. Rodari di Seregno con decorrenza dall'anno scolastico 2007/2008 ed avrà validità per n. 7 (sette) anni scolastici e cioè fino all'anno scolastico 2013/2014, precisando che per quanto riguarda l'anno scolastico 2007/2008 è stato calcolato un preventivo di € 9.000,00.= ed il costo del singolo pasto ammonta ad € 4,10.= (IVA inclusa);

Preso atto che la ripartizione del costo annuale per ogni utente è definita all'art. 9 della predetta convenzione;

Vista l'allegata relazione redatta dall'Assistente Sociale Citterio Cristina in data 05.09.2007 che motiva la necessità di garantire al minore suddetto il proseguimento della frequenza presso tale scuola idonea, al fine di perseguire l'integrazione sociale e scolastica;

Vista l'allegata nota del 06.09.2007, qui pervenuta il 06.09.2007 prot. n. 12146, con la quale i genitori del minore suddetto si impegnano a :

- rimborsare al Comune di Nibionno il costo della mensa determinato in base al numero dei pasti effettivamente consumati dal loro figlio, di cui all'articolo 9 - commi 3) e 4) - della predetta convenzione;
- rimborsare al Comune di Nibionno eventuali specifici interventi di sostegno e/o acquisti di specifici ausili, attrezzature o arredi finalizzati ad un uso personale ed esclusivo del loro figlio Stefano, di cui all'art. 8 - commi 5) e 6) - della predetta convenzione;
- sostenere il costo di eventuali polizze aggiuntive di cui all'articolo 4 comma 3) della predetta convenzione;

concordando successivamente le modalità con l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che la relazione dell'Assistente Sociale nonché la nota dei genitori del minore, per motivi di riservatezza della persona interessata, non vengono allegate alla copia della deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 352 del 27.06.1992, del D. Lgs. n. 196/2003 e del D.P.R. n. ;

Considerata l'allegata convenzione meritevole di approvazione, dandosi atto che la stessa sarà stipulata tra il Comune di Seregno ed il Comune di Nibionno una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione;

Visto l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti n. _____ favorevoli e n. _____ contrari espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

- di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegata convenzione per la disciplina dei rapporti con i Comuni di residenza degli alunni della "Scuola Primaria Speciale" G. Rodari di Seregno, con il Comune di Seregno composta da n. 12 articoli ed allegato "A", che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dall'anno scolastico 2007/2008 ed avrà validità per n. 7 (sette) anni scolastici e cioè fino all'anno scolastico 2013/2014, precisando che per quanto riguarda l'anno scolastico 2007/2008 è stato calcolato un preventivo di € 9.000,00.= ed il costo del singolo pasto ammonta ad € 4,10.= (IVA inclusa);

- di darsi atto che con l'allegata nota del 06.09.2007, qui pervenuta il 06.09.2007 prot. n. 12146, i genitori del minore suddetto si impegnano a:

- rimborsare al Comune di Nibionno il costo della mensa determinato in base al numero dei pasti effettivamente consumati dal loro figlio, di cui all'articolo 9 - commi 3) e 4) - della predetta convenzione;

- rimborsare al Comune di Nibionno eventuali specifici interventi di sostegno e/o acquisti di specifici ausili, attrezzature o arredi finalizzati ad un uso personale ed esclusivo del loro figlio Stefano, di cui all'art. 8 - commi 5) e 6) - della predetta convenzione;

- sostenere il costo di eventuali polizze aggiuntive di cui all'articolo 4 comma 3) della predetta convenzione;

- rimborsare al Comune di Nibionno le spese sostenute per il centro estivo in caso di adesione, concordando successivamente le modalità con l'Amministrazione Comunale;

- di autorizzare il Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione alla stipulazione della suddetta convenzione dopo l'esecutività della presente deliberazione;

- di demandare al Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione l'adozione delle determinazioni in merito per rendere esecutivo quanto stabilito con il presente atto.--

**L'ASSESSORE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE
F.to(DAVIDE BIFFI)**